

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/403 DELLA COMMISSIONE****dell'8 febbraio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all'analisi dei rischi in materia di sicurezza all'entrata delle merci, e che aggiunge l'Ucraina all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma, l'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 100, paragrafo 1, e l'articolo 132, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(2)</sup> ha mostrato che è necessario apportare alcune modifiche a detto regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali nonché di tenere in considerazione gli sviluppi relativi alla prossima fase di introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni (ICS2).
- (2) L'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 disciplina l'uso del sistema doganale di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni in materia di rischio fra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione e fra le autorità doganali nonché per l'archiviazione di tali informazioni. In seguito all'introduzione dell'analisi della sicurezza nel sistema ICS2, è necessario modificare detto articolo al fine di consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi le informazioni specifiche necessarie ai fini dell'analisi dei rischi in materia di sicurezza precedente l'arrivo nell'ambito del sistema ICS2.
- (3) L'articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore. A decorrere dalla data stabilita nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione <sup>(3)</sup> per l'utilizzazione della versione 2 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione per via aerea. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l'obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui un operatore postale di un paese terzo non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata.
- (4) A decorrere inoltre dalla data stabilita nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione per ferrovia. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l'obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui chi emette la lettera di vettura per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione per ferrovia non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata e imporre alla persona che emette la lettera di vettura di informare le altre parti del contratto di trasporto in merito a detta lettera di vettura. Occorre pertanto modificare l'articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

